

## D.A. n.243/Gab

**Oggetto:** Stagione venatoria 2026-2027. Regolamentazione dell'attività venatoria ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 foce del fiume Pollina e Monte Tardara; ITA020026 Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmarra (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 bacino del torrente Letojanni; ITA030007 affluenti del torrente Mela; ITA030019 tratto montano del bacino della fiumara di Agrò; ITA030021 torrente San Cataldo.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- vista** la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche e integrazioni;
- vista** la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: *"Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"* e successive modifiche e integrazioni;
- visto** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3"*, pubblicato nella GURS del 01.6.2022, n.25;
- visto** il D.P.Reg.140/Area 1<sup>^</sup>/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- considerato** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - *"Uccelli"* e 92/43/CEE - *"Habitat"* è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
- considerato** che in Sicilia, con Decreto A.R.T.A.46/Gab del 21 febbraio 2005, sono stati istituiti 204 siti di Interesse Comunitario (SIC), 15 ZPS e 14 aree SIC-ZPS, per un totale di 233 aree, e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Decreto del 2 agosto 2010 ha riportato per la Sicilia 217 dei 218 precedentemente identificati, escludendo il SIC ITA090025 Invaso di Lentini; in atto l'attività venatoria è consentita esclusivamente in 18 Siti Natura 2000 nel rispetto degli ulteriori limiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con Decreto del 17 ottobre 2007 e dal Decreto A.R.T.A.442/2012;
- visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*;

- visto** il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- visto** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
- considerato** che nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica e alla fauna selvatica per la cui protezione, gli stessi, sono stati istituiti;
- considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana consente l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo;
- visto** il Decreto Assessoriale 129/Gab del 21.5.2026 integrato con D.A.190/GAB del 20.7.2026 che regola l'attività venatoria per la stagione 2026-2027 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- visto** il Decreto Assessoriale 217/Gab del 04.9.2026, emanato a seguito della Sentenza del CGA di riforma dell'ordinanza n.481 del 29.7.2026, che ripristina l'efficacia del Calendario 2026-2027 originariamente emanato con D.A.129/Gab del 21.5.2026, a eccezione della preapertura della caccia alla specie Tortora selvatica;
- visto** il Decreto Assessoriale 218/Gab del 16.9.2026 di regolamentazione del prelievo del Coniglio selvatico nella stagione 2026-2027, emanato a integrazione del D.A.129/Gab del 21.5.2026 come successivamente modificato e integrato con D.A.190/Gab del 20.7.2026;
- ritenuto** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

## D E C R E T A

- Art.1.** L'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano, ITA020018 Foce del F. Pollina e Monte Tardara, ITA020026 M. Pizzuta-Costa del Carpineto - Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta, ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni, ITA030007 Affluenti del Torrente Mela, ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò, ITA030021 Torrente San Cataldo, nonché per una fascia di rispetto di 150 metri contigua agli stessi, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a

libera scelta del cacciatore, nel rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle disposizioni, di carattere generale, previsti dal vigente Calendario Venatorio 2026-2027 e delle seguenti ulteriori prescrizioni, limitazioni, divieti e disposizioni:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;
- dal 01 al 31 ottobre 2026 la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto anche per consentire ai rapaci eventuali soste notturne;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*) Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico - venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art.12 del D.P.R.357/97 e ss.mm.ii.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata.

## Art.2.

Il prelievo venatorio nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano, ITA020018 Foce del F. Pollina e Monte Tardara, ITA020026 M. Pizzuta-Costa del Carpineto - Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta, ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni, ITA030007 Affluenti del Torrente Mela, ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò, ITA030021 Torrente San Cataldo, è consentito per le specie e nei periodi elencati di seguito:

- a) dal 01 ottobre al 14 novembre 2026: ITA010010;  
dal 01 ottobre all'8 novembre 2026: ITA020018, ITA020026, ITA020040;  
dal 1 ottobre al 17 ottobre: ITA030003, ITA030004, ITA030007, ITA030019, ITA030021  
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- b) dal 01 ottobre al 11 gennaio 2027  
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2026  
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- d) dal 01 ottobre al 31 gennaio 2027

- Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- e) dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027  
uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027  
uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027  
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*)
- h) dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027  
mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche
- ulteriori prescrizioni e limitazioni:
- dal 02 al 31 dicembre 2026 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
  - non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino.

### Art.3.

#### **Prescrizioni inerenti alla caccia alla volpe**

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2026 è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadra. Nella forma a squadra deve essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio.

Dal 02 al 31 gennaio 2027 la caccia alla volpe in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani al fine di evitare disturbo alle altre specie.

Dal 02 al 31 gennaio 2027 la caccia alla volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione dell'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, in aree circoscritte e, comunque, in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie (coturnice, lepre).

La caccia a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio entro il 30 settembre 2026, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel Sito (cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000);
- b) per ogni sito non possono essere autorizzate più di due squadre a giornata;
- c) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 35 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
  - il capo squadra che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio - U.O. 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla e assegna le poste prima dell'inizio della caccia , controlla il numero dei capi abbattuti;
  - i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
  - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.

- d) la caccia a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio e il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- e) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- f) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

#### Art.4.

##### **Ulteriori prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale**

Per la caccia al cinghiale è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori, di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in forma collettiva al cinghiale con l'ausilio dei cani.

Eccezionalmente e conformemente alle prescrizioni del C.V. 2026-2027, la caccia al cinghiale è consentita sotto le diverse forme, dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027.

La caccia al Cinghiale e sue diverse forme fenotipiche, è regolamentata come segue:

- dal 01 al 31 ottobre 2026 esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani, i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- dal 01 novembre al 31 dicembre 2026 i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria, sia in forma libera che in forma collettiva a squadre previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;
- dal 02 al 31 gennaio 2027 potranno esercitare la caccia in forma collettiva a squadre, previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;

Per ogni sito non possono essere autorizzate più di 10 squadre a giornata.

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche in forma collettiva a squadra, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 06 ottobre 2026 da parte del Servizio per il Territorio - UO 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;
- 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva dovranno essere formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 35 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
  - il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l' Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia , controlla il numero dei capi abbattuti;

- i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
  - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3) la caccia in forma collettiva a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4) tutti i cacciatori partecipanti alla squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
- Possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani;

**Art.5. Disposizioni particolari**

Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA020040 Monte Zimmara (Gangi) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito oltre una fascia di rispetto di 200 metri dalle pareti rocciose.

**Art.6.** Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

**Art.7.** Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12.08.2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 23.09.2026

L'Assessore  
*Sammartino*